



**SERVIZIO TRIBUTI**  
**GUIDA I.C.I. ANNO 2010**

**ESENZIONE DALL'IMPOSTA (Abitazione Principale):**

Sono esentate dal versamento Ici le tipologie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e le loro pertinenze C2, C6 e C7 sulla base dei seguenti utilizzi/condizioni.

- 1) **Abitazioni possedute dal soggetto passivo** ed abitate direttamente con fissazione della residenza;
- 2) **Abitazioni utilizzate da soci delle cooperative edilizie** a proprietà indivisa ivi residenti;
- 3) **Case possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili** che abbiano la residenza permanente in istituti di ricovero, purchè la stessa non risulti affittata;
- 4) **"Casa coniugale"** di cui il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario e non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale.
- 5) **Abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari** (parenti fino al secondo grado in linea retta, quali genitori e figli, nonni e nipoti tra loro e parenti in secondo grado in linea collaterale, quali fratelli e sorelle fra loro), se le stesse costituiscono, per il familiare, la propria abitazione principale (la circostanza deve essere auto-certificata tramite l'apposito modulo);

**MISURA DELL'IMPOSTA**

L'aliquota per questo Comune è determinata, per l'anno in corso, nella seguente misura :

■ **6,50 per mille, aliquota ordinaria, per le seguenti categorie di immobili:**

- a) Categoria A10;
- b) Categoria B;
- c) Categoria C01, Categoria C03, Categoria C07; C02 e C06 qualora non siano pertinenze di abitazioni,
- d) Categoria D;
- e) Aree Fabricabili;(\*)
- f1) Terreni Agricoli soggetti.
- g) Fabbricati Inagibili, Inabitabili o in Ristrutturazione.

(\*) I valori venali minimi di riferimento delle Aree Fabricabili, per zone omogenee, sono confermati nella stessa entità prevista per l'anno 2009, con i criteri fissati dalla deliberazione g.c. n. 67 del 13.05.09.



## COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

- **4,50 per mille per i seguenti immobili e loro pertinenze:**
- h) **A1, A8, A9** aventi la caratteristica di “**abitazione principale**” con applicazione della relativa detrazione pari a euro 145,00, rapportata al periodo di tale utilizzo nell’anno ed alla quota di possesso;
- j) **Abitazioni locate** con contratto registrato a soggetto che le utilizza come abitazione principale (la circostanza è auto-certificabile tramite l’apposito modulo);
- k) **Abitazioni** possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà od usufrutto da **cittadini italiani residenti all’estero** per ragioni di lavoro a condizione che la stessa non risulti locata (detrazione d’imposta euro 145,00);

Il Ministero delle Finanze, modificando in maniera sostanziale il precedente indirizzo assunto con la risoluzione n. 12/F del 5.06.08, ha emanato la risoluzione n. 1/DF del 4 Marzo 2009 con la quale ha precisato che le **assimilazioni regolamentari all’abitazione principale che danno diritto all’esenzione** sono solo quelle previste da specifiche disposizioni di legge. Pertanto, con riferimento alle previsioni regolamentari del Comune di Castelfranco di Sotto le esenzioni ammesse sono sole quelle indicate nel primo comma.

Il Comune ha approvato la deliberazione consiliare n. 72 del 30.10.09, finalizzata alla definizione agevolata dell’imposta per il corrente anno, stabilendo la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che provvederanno al versamento totale dell’imposta Ici 2009 entro la rata del saldo (16.12.2009) La somma dovuta per lo stesso titolo per l’anno 2008 dovrà essere versata in unica rata, senza sanzioni ed interessi, al momento dell’acconto Ici dell’anno 2010 (16.06.2010).

- **7,00 per mille (maggiorata)**

- l) **Seconde case**, per le case non locate, comprese le loro pertinenze, che, nel corso dell’anno, non risultano affittate con regolare contratto a persone che vi stabiliscono la residenza per un periodo di almeno sei mesi;

- **3,00 per mille (ridotta)**

- m) **Fabbricati** soggetti ad interventi di recupero di unità immobiliari finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti.

- **4,00 per mille (ridotta)**

- n) **Immobili** diversi dall’abitazione principale, utilizzati direttamente, ubicati nel centro storico delimitato dalle Vie Calatafimi, Solferino, Magenta e Dei Mille a condizione che il canone di locazione di detti immobili rientri entro i seguenti parametri:
  - abitazioni Euro 55,00 annue al mq.;
  - immobili ad uso commerciale Euro 55,00 annue al mq.;

La stessa aliquota base del 4 per mille è applicata, per il periodo di anni tre dalla data di inizio dei lavori, per tutti gli immobili posti nel medesimo centro storico che sono oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.



## COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Tributi del Comune (0571 487208, 487205) durante l'orario di apertura.

### DICHIARAZIONI

**Entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi relativi all'anno 2009, devono essere presentate le dichiarazioni di variazione agli effetti dell'Ici nei casi nei quali non sia stato redatto il MUI (Modello Unico Informatico). L'obbligo di presentazione della dichiarazione, quindi, è parzialmente soppresso; permane, infatti, solo se nell'anno 2009 vi sono state variazioni degli elementi da considerare ai fini della determinazione del tributo che dipendano da atti per i quali non è applicabile il Mui. La dichiarazione è prevista affinché, in questi casi, il comune entri in possesso delle necessarie informazioni per la verifica della posizione tributaria del contribuente.**

La dichiarazione, redatta su apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali, analogo al modello ministeriale, deve essere presentata al Comune ove si trovano gli immobili, direttamente o a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno.

Nel caso di più soggetti passivi contitolari per il medesimo immobile, è consentita ad uno di essi la presentazione di dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari; ciascuno dei contitolari è però obbligato a versare l'imposta di sua competenza.

### VERSAMENTI

L'imposta deve essere versata con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo, in due rate :

- **una prima rata nel mese entro il 16.6 p.v., pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente ;**
- **una seconda rata, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta effettivamente dovuta per l'intero anno 2010.**

E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento entro la scadenza prevista per il mese di dicembre, con applicazione di interessi nella misura del 3%. **Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi bollettini di c/c, o tramite il servizio postale, o con versamento diretto presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di San Miniato Spa, o direttamente presso gli sportelli dell'Azienda Speciale Servizi Pubblici Locali (telef. 0571/487235), o presso istituti di credito o uffici postali tramite modello F24 (Codice Comune C113 -3901 Abitazione Principale - 3902 Terreni agricoli soggetti - 3903 Aree fabbricabili - 3904 Altri fabbricati).**

**Il conto corrente sul quale effettuare il versamento è il seguente: n. 41944497 intestato a AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - COM.CASTELFRANCO DI SOTTO - PI - ICI.**

**Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare, su base annua, non è superiore a Euro 12,00 ai sensi dell'art.25 della legge 27.12.02 n. 289**